

STATUTO

Art. 1) E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia un'associazione non riconosciuta denominata "AMICI DEI SETTE SANTI ODV".

L'associazione ha sede in Firenze, Viale dei Mille 11.

L'Assemblea e il Consiglio direttivo, si svolgono presso la sede sociale.

Art. 2) La durata dell'associazione è illimitata, e si estinguerà nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 3) L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza dal fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e si avvarrà prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi determinati in via forfettaria.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi della suddetta democraticità dell'associazione, tutti i membri degli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea; le cariche all'interno degli organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere associati.

Art. 4) L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge prevalentemente nei confronti di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 sotto elencate:

“a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo [1, commi 1 e 2](#), della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e alla [legge 22 giugno 2016, n. 112](#), e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

In particolare, favorisce, tramite attività gestite nel tempo libero, la formazione dei singoli e dei gruppi di bambini, ragazzi, adulti mediante progetti educativi e momenti di incontro e di comunicazione, che puntano alla crescita umana, culturale, sociale e spirituale della persona fondati sulla visione cristiana dell'uomo e della società.

Sostiene iniziative a favore delle famiglie, realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale, promuove opportune iniziative di sostegno a favore delle fasce sociali più deboli, sensibilizza il rispetto e la promozione dei diritti umani.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione intende promuovere attività che qui di seguito si elencano solamente a titolo esplicativo: centri estivi parrocchiali, centri di ascolto, attività ricreative, attività assistenziali, corsi e attività ludico sportive, coro, concerti, spettacoli, conferenze e cineforum.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge raccolte pubbliche di fondi, mercatini di beneficenza in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione umanitaria.

Le attività dell'associazione sono ospitate nei locali della Parrocchia che rimangono comunque nella disponibilità della stessa, per le attività pastorali e per le iniziative da essa promosse.

Per meglio perseguire le sue finalità l'associazione, potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con gli scopi dell'associazione ed in conformità alle disposizioni normative.

Art. 5) Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, ma non inferiore al numero previsto dalla legge, tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendano prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, condividendone gli scopi e le finalità.

L'ammissione degli associati avviene mediante presentazione di domanda scritta su apposita modulistica, riportante i dati anagrafici e la residenza.

Art. 6) L'appartenenza all'associazione ha carattere volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare e a votare nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci hanno diritto all'informazione e al controllo stabilito dallo statuto e dalle leggi.

I soci versano una quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Gli Associati sono tenuti al rispetto del presente statuto, delle deliberazioni assembleari e del regolamento interno; nonché ad avere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e di terzi.

Gli associati che prestano attività di volontariato nell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art. 7) La qualifica di socio si perde per:

- decesso,
- mancato pagamento della quota sociale,
- dimissioni, dandone comunicazione a mezzo lettera,
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, il Consiglio direttivo deve motivare a mezzo lettera l'esclusione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea.

Art. 8) La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 9) Entro la fine del mese di febbraio, il Consiglio direttivo provvede alla revisione del Libro Soci.

ORGANI SOCIALI

Art.10) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.
- L'Organo di controllo

Le cariche sociali sono elettive e i componenti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese, sostenute in funzione della loro carica.

Art. 11) L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea è presieduta normalmente dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo e quando, almeno un terzo degli associati, ne faccia motivata richiesta.

Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea indicando l'ordine del giorno, dopo aver deliberato il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire il giorno successivo della prima, dandone comunicazione a mezzo lettera, fax e/o posta elettronica.

Art. 12) Le votazioni avvengono solitamente per alzata di mano. Le votazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto su decisione del Presidente dell'assemblea e per argomenti di particolare importanza. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, unitamente ad una sintesi del dibattito.

Art. 13) L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

Art. 14) L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Una sola delega può essere conferita a ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art. 15) Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Art. 16) Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, nominati dall'assemblea, dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 17) Il Presidente convoca il Consiglio direttivo ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è valido quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, il voto è palese, tranne in casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 18) Il Consiglio direttivo ha ampi poteri nella gestione dell'associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione delle attività deliberate dall'Assemblea.

Elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice presidente e li revoca, nomina il tesoriere e il segretario anche non facente parte del Consiglio direttivo ma scelto tra gli associati, predisponde per l'approvazione dell'Assemblea il programma annuale delle attività, il bilancio consuntivo e quello preventivo, riceve, accetta o respinge domande di adesione di nuovi associati, ratifica e/o respinge provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente del Consiglio direttivo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, il Consiglio direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19) Il Consiglio direttivo nel caso in cui venga a mancare uno o più consiglieri, provvede alla cooptazione dei primi dei non eletti, altrimenti indice nuove elezioni per i membri da sostituire.

Art. 20) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Essendo il legale rappresentante della Associazione è autorizzato a riscuotere pagamenti a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza. Può conferire procure, assume e licenza eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi grado dell'autorità giudiziaria e finanziaria.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento la sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente risponde personalmente, nel caso in cui il Consiglio direttivo non ratifichi i provvedimenti d'urgenza adottati.

Art. 21) Responsabile della gestione amministrativa e finanziaria è il Tesoriere che provvede alla tenuta dei libri contabili, redige il bilancio di esercizio e quello preventivo.

E' dato potere di operare con le banche e con l'amministrazione postale, ha la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso ed eseguire tutte le operazioni inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma congiunta al Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 22) Il Segretario provvede a redigere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo ed all'aggiornamento del libro soci.

Il segretario assiste il Presidente in tutte le funzioni relative all'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio.

Tiene la corrispondenza e dirama gli inviti per le convocazioni del Presidente.

Articolo 22 bis)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge e l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24) Il patrimonio sociale è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'attività sociale.

Qualora l'associazione si avvalga, nell'esercizio della sua attività, di beni di proprietà di terzi, questi dovranno essere tenuti a titolo di comodato gratuito.

Art. 25) L'associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici e di enti privati, delle attività da raccolta fondi e delle altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione ed ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017..

Le risorse economiche saranno completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, è vietato quindi la distribuzione di avanzi di gestione.

Art. 26) Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio direttivo, che ne delibera l'utilizzo, anche in ottemperanza alla volontà del donante.

Art. 27) Il Presidente può sottoscrivere convenzioni con altri enti e soggetti, sentito il parere del Consiglio direttivo.

Art. 28) L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto disposto dall'art. 38 del Codice Civile.

ATTIVITA' DIVERSE

Art. 29) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali precedentemente indicate, purché secondarie e strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

Art. 30) Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione può avvalersi di personale dipendente, i rapporti fra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

Art. 31) Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

SCOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art . 32) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

Il patrimonio residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno elaborato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 34) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.